

COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

e-mail: ufficio.tecnico@comune.basciano.te.it - PEC: postacert@pec.comune.basciano.te.it

c.a.p. 64030

tel. 0861.650156 r.a.

fax 0861.650927

www.comune.basciano.te.it

Ordinanza N. 25/2020

IL SINDACO

PRESO ATTO che nei giorni scorsi si è registrata nel nostro paese un'impennata della curva dei contagi da Covid-19 registrando un numero di positività pari a circa mille unità giornaliere;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 16 Agosto 2020 con la quale disponeva, tra l'altro, l'obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare la dimora, anche a carattere occasionale, negli immobili del Comune di Basciano con destinazione urbanistica a carattere residenziale di persone provenienti da paesi dove è presente il contagio da Covid-19;

CONSIDERATO che con D.L. n. 6 del 23.02.2020 è stato disposto che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19; VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità";

VISTO l'art. 50 comma 5 del Dlgs n.267/2000:.... il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica adotta a carattere esclusivamente locale le ordinanze...;

VISTO l'art. 54 del Dlgs n.267/2000:... Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana che tutela il Diritto alla Salute;

Tutto ciò premesso, ritenuta la propria competenza in materia

ORDINA

il divieto di dimora, presso gli immobili con destinazione urbanistica a carattere residenziale, a persone non residenti provenienti da paesi esteri in cui vi è il contagio da Covid-19 che non abbiano un regolare certificato medico attestante le condizioni sanitarie con tampone negativo antecedente a giorni cinque.

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall' art. 650 del Codice Penale se il fatto non costituisce più grave reato.

I trasgressori sono puniti con la sanzione pecuniaria a partire da €. 1.000,00 fino ad un massimo di €. 2.000.00.

Si fa presente, infine, che le predette sanzioni sono comminabili sia ai soggetti conduttori sia ai soggetti locatori degli immobili presso i quali viene riscontrato il divieto di dimora come sopra specificato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al T.A.R Abruzzo ai sensi del decreto legislativo del 2 Luglio 2010 n. 104 o in alternativa è ammesso Ricorso Straordinario entro 120 giorni dalla medesima data al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 Novembre 1971 n. 1199.

Dispone che

Sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

sia curata, infine, la trasmissione della presente ordinanza:

- 1. Alla Prefettura UTG di Teramo;
- 2. Alla Questura di Teramo;
- 3. Al Comando Stazione Carabinieri di Penna Sant'Andrea;
- 4. Alla Provincia di Teramo;
- 5. Alla Asl Teramo;
- 6. Alla Asl Servizio igiene e sanità pubblica;
- 7. Al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Colline Medio Vomano; e la sua diffusione mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Basciano, oltre alla

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Dal Municipio, 22 Agosto 2020.

IL SINDACO / \(\) (dott. Alessandro Frattafoli)